



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto

“RICOSTRUZIONE E RISAGOMATURA DELLE SPONDE DEL CANALE PRINCIPALE VENETO FRANATE A CAUSA DELLE MAGGIORI INFILTRAZIONI PROVOCATE DALLA PIENA DEL PO CREANDO ANCHE SITUAZIONI DI RISCHIO IDRAULICO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE - (CODICE RENDIS: 05IR010/G9) approvato con Delibera CIPE n. 35/2019.

CUP: J43H19000410001

CIG: 8332987668

CUI: L90014820295201900027

GARA N. 03/2020

SOMMARIO

PREMESSE.....	4
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	4
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
ART. 2.1 - Oggetto dell’appalto.....	4
ART. 2.1.1 – Classificazione dei lavori e CPV.....	5
ART. 2.2 – Suddivisione in lotti.....	5
ART. 2.3 – Validazione.....	5
ART. 3 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
ART. 3.1 – Documenti di gara.....	5
ART. 3.2 – Chiarimenti.....	5
ART. 3.3 – Comunicazioni.....	5
ART. 4 – TERMINI E LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE D’ASTA E OPZIONI.....	6
ART. 4.1 – Termini di esecuzione.....	6
ART. 4.2 – Luogo di esecuzione.....	6
ART. 4.3 – Importo a base d’asta.....	6
ART. 5 – FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.....	7
ART. 6 – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	7
ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA.....	7
ART. 8 – AVVALIMENTO.....	8
ART. 9 – SUBAPPALTO.....	9
ART. 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	10
ART. 10.1 – Garanzia provvisoria.....	10
ART. 10.2 – Garanzia definitiva.....	12
ART. 10.3 – Altri obblighi assicurativi.....	12
ART. 11 – SOPRALLUOGO.....	13
ART. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	13
ART. 13 – SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI.....	13
ART. 14 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	14
ART. 15 – BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
- ART. 15.1 – Documentazione e/o dichiarazioni ulteriori da produrre nella Documentazione Amministrativa.....	18
- ART. 15.2 - DGUE.....	20
ART. 16 – BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	20
ART. 17 – ULTERIORI PRESCRIZIONI RIFERITE ALLE TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI.....	21
ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	21
ART. 19 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	21
- ART. 19.1 – Casi di esclusione.....	22
- ART. 19.2 - Soccorso istruttorio.....	22

- ART. 19.3 – Offerte anormalmente basse	24
- ART. 19.4 – Verifica del possesso dei requisiti.....	25
- ART. 19.5 – Aggiudicazione definitiva e stipula contratto.....	25
- ART. 19.6 – Spese di pubblicazione.....	26
- ART. 19.7 – Documentazione da presentare a cura dell'appaltatore.....	26
ART. 20 – ESECUZIONE DEL LAVORO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	26
ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	27
ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
ART. 24 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	27
ART. 25 – DISPOSIZIONI VARIE.....	27

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Consorzio di bonifica Delta del Po con deliberazione a contrarre n. 817/CDA/2415 del 26.11.2019 per l'affidamento di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi descritti al successivo Art. 2 nonché del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto sarà affidato in esito a procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici in seguito Codice con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte che presentino percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La procedura di gara sarà gestita in maniera totalmente telematica tramite il Portale Appalti del Consorzio raggiungibile tramite link posto nella homepage del sito istituzionale del Consorzio oppure direttamente all'indirizzo <https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Per partecipare alla procedura di gara è necessaria la registrazione al Portale, per la quale è indispensabile possedere la posta elettronica certificata (pec) e la firma digitale.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché di eventuali regolamenti consorziali.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consorzio di Bonifica Delta del Po (Codice fiscale: 90014820295), Via Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO) - Telefono: 0426.349711 - Telefax: 0426.346137 - e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it - PEC: bonifica.deltadelpo@legalmail.it - Sito Internet: www.bonificadeltadelpo.it - Codice NUTS ITH37

Il **Responsabile del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti, è l'Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore del Consorzio.

La Stazione Appaltante e il RUP agiscono, ai sensi dell'art.5 del Decreto n. 1 del 16/01/2020, in avvalimento alla struttura del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto

Punti di contatto:

- per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura di gara –dott.ssa Claudia Zampieri;
- per informazioni di carattere tecnico inerenti l'appalto – Ing. Stefano Tosini.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

ART. 2.1 - Oggetto dell'appalto

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso e saranno eseguite secondo l'andamento, la forma e le dimensioni che si rilevano dai disegni allegati al contratto, salvo più precise indicazioni e prescrizioni di dettaglio che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.

I lavori in argomento consistono essenzialmente: nella ripresa delle frane principali lungo il tratto medio e terminale del canale Principale Veneto, con risagomatura delle sponde e del fondale per ripristinare la sezione di deflusso adeguata a contenere le portate di piena in occasione di eventi meteorici intensi.

In seguito, sarà eseguito il presidio delle scarpate con palo, tavola, fascina e pietrame. I pali da infiggere al piede della sponda avranno lunghezza di 4 m, diametro non inferiore a 0,2 m e saranno posti ad interasse di 1,50 m. Per fornire un appoggio continuo alla sponda, i pali saranno collegati da tavole in legno di idoneo spessore. Dietro alle tavole sarà collocato pietrame sciolto su lenzuolo geotessile per stabilizzazione del pendio e aumento della capacità filtrante.

La sponda sarà quindi rifinita tramite apporto di terreno proveniente dalla pulizia dell'alveo,

riprofilatura e seminagione per una migliore resistenza all'erosione ad opera del ruscellamento superficiale.

Nei tratti dove il fenomeno franoso risulta maggiore, è prevista la ricostruzione della sponda franata utilizzando materiale terroso idoneo.

Sarà necessario inoltre provvedere alla sistemazione superficiale della sommità delle arginature per permettere ai mezzi adibiti alla manutenzione e alla guardiania il transito in condizioni di sicurezza.

Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto per le specifiche tecniche.

ART. 2.1.1 – Classificazione dei lavori e CPV

I lavori rientrano in Categoria **OG8**, di classifica III bis. Non sono previste categorie scorparabili.

Codice CPV dei lavori prevalenti oggetto del presente affidamento: 45246200-5

ART. 2.2 – Suddivisione in lotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'opera non è suddivisibile in lotti funzionali (ex art. 3, comma 1, lett. qq) del Codice) per ragioni di convenienza economica; la suddivisione in lotti prestazionali ex art.3, comma 1, lett. ggggg) del Codice) non è configurabile in quanto le opere suddivise non sono ravviate prestazioni diversificate.

ART. 2.3 – Validazione

Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n. 816/CDA/2414 del 26.11.2019 e validato con verbale in data 12.12.2019.

ART. 3 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 3.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- A. Il bando di gara, a cui è allegato il presente disciplinare.
- B. Il progetto esecutivo n. 08/2019 (allegati inclusi, tra i quali il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto)

In caso di discordanze, i documenti di gara prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono stati qui sopra elencati.

Gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere sono scaricabili collegandosi al seguente link:

https://servizi.bonificadeltadelpo.it/gare/gara_Canale_Veneto

ART. 3.2 – Chiarimenti

E' possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando l'apposito form presente nel Portale Appalti o inviando una PEC all'indirizzo *bonifica.deltadelpo@legalmail.it* almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Appalti o, se ritenuto necessario, comunicato mediante PEC.

E' onere degli operatori economici prendere visione del Portale Appalti prima della presentazione dell'offerta al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al 16.07.2020 ore 12.00; il termine per la risposta degli stessi è fissato al 17.07.2020 ore 12.00.

ART. 3.3 – Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente 3.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese utilizzando "mezzi di comunicazione elettronici" ex art. 40 del Codice), nella fattispecie mediante il Portale Appalti o la PEC.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 – TERMINI E LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE D'ASTA E OPZIONI

ART. 4.1 – Termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 500 (cinquecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il tempo utile tiene conto dell'impossibilità di eseguire lavorazioni che interferiscano con le opere e la rete irrigua esistenti, nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 ottobre, al fine di consentire l'esercizio irriguo. Si rimanda al Capitolato speciale d'Appalto Art. 25.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 4.2 – Luogo di esecuzione

I lavori si eseguiranno nei comuni di Taglio di Po e Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo.

Si rimanda al Capitolato speciale d'Appalto per ulteriori dettagli.

ART. 4.3 – Importo a base d'asta

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 1.780.000,00 (unmilionesettecentottantamila virgola zero).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 193.675,90 (duecentosessantavovemilatrecento virgola sedici), si precisa che tale valore è indicativo e non vincolante per il concorrente.

In sintesi:

	Categoria	Classifica	A misura
Lavori	OG8	III bis	€ 1.680.000,00
Oneri di sicurezza "diretti" inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d'asta			€ 70.000,00
Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 30.000,00
Totale			€ 1.780.000,00

Si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto per ulteriori dettagli.

ART. 5 – FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04.09.2019 e decreto del direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 372 del 01.10.2019, accreditato nella Contabilità Speciale n. 6009.

Per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.

Nel rispetto dell'art. 35 comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto.

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia ed in conformità alle disposizioni del Codice.

ART. 6 – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'appalto sarà affidato in esito a procedura di gara aperta utilizzando il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte che presentino percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Consorzio si riserva di procedere ad aggiudicare anche in caso sia presentata una sola offerta ammessa purché ritenuta valida e congrua. Non saranno ammesse offerte economiche di importo superiore alla base d'asta.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici ex art. 45 del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice;
- Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: possesso attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria corrispondente ai lavori in appalto e per adeguata classifica.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in tal caso i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento dichiarandoli mediante compilazione del DGUE e quelli di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale devono essere posseduti dal Consorzio o dal Raggruppamento.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di imprese, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione della quota di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente deve compilare la sezione C del DGUE, indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega i seguenti documenti:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- Copia conforme (ex DPR 445/2000) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, a sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria. Il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente *il concorrente*"; **per tali ipotesi non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016, e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara;**

- PASSOE dell'ausiliaria.

Le dichiarazioni e documentazioni di cui sopra devono essere inserite tra la documentazione amministrativa ovvero nella busta telematica A.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

ART. 9 – SUBAPPALTO

I concorrenti dovranno indicare le prestazioni o le parti di prestazione che intendono subappaltare (ex art. 105 comma 4 del Codice) mediante compilazione della sezione D parte II del DGUE e dell'allegato A.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Nel rispetto dell'art. 105, c. 4 del Codice la Stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

La stazione provvederà nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista e agli altri soggetti indicati l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. In questo caso, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente all'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Qualora i pagamenti al subappaltatore vengano effettuati direttamente dall'operatore economico, entro venti

giorni da ciascun pagamento l'operatore economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'operatore economico.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento, né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Per quanto non qui indicato si rimanda al Codice e al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

In fase di presentazione dell'offerta gli operatori economici dovranno costituire una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario provvisorio dovrà altresì costituire una garanzia definitiva normata dall'art. 103 del Codice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. n. 31 del 19.01.2018 – schema tipo 1.1) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. art. 93 comma 8 bis e art. 103 comma 9 del Codice).

L'importo della garanzia (sia provvisoria che definitiva) e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

ART. 10.1 – Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice e fatto salvo le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo posto a base di gara ovvero pari ad € 35.600,00;
- la dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese

nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con le modalità che saranno comunicate direttamente agli interessati;
- fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-leggittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jps/HomePage.jps

La garanzia dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze o essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Gli operatori economici che si avvalgono delle riduzioni devono indicare il possesso dei requisiti che le consentono, allegandone idonea documentazione probatoria.

La cauzione provvisoria copre e verrà escussa:

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di gara ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia e/o dell'impegno a costituire garanzia definitiva, da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 10.2 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'appaltatore, prima della formale sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, per i termini di durata del contratto, una garanzia nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Detta percentuale sarà soggetta ad incremento nei casi indicati al comma 1 dell'art. 103 del Codice e potrà beneficiare delle riduzioni previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora durante l'esecuzione del contratto il Consorzio dovesse escutere la garanzia, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta del Consorzio. Trascorso inutilmente il termine, il Consorzio potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell'Appaltatore ed incamerare la rimanente parte di garanzia, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Per quanto non qui indicato si rimanda all'art. 103 del Codice e al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10.3 – Altri obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 103, c.7 del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza assicurativa** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 500.000,00.

Detta polizza deve esplicitamente includere la copertura per i danni di cui all'art. 12, lettere d), j), l) e m), di cui alla sezione B dello schema 2.3 del D.M. 123 del 12/03/2004 (G.U. n. 109 dell'11/05/2004), per mantenere indenne la Stazione Appaltante dai danni causati da natanti o aeromobili, dai danni a cose dovuti a vibrazioni, di danni a cose dovute a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, dai danni a cavi e condutture sotterranee. Si precisa che anche per queste condizioni il massimale è quello definito, a norma dell'art.103, comma 7, del D.Lgs.163/2016, pari ad € 500.000,00 indipendentemente dal numero dei sinistri, e non sono ammessi massimali inferiori o modifiche, eccezioni o condizioni diverse per tali tipologie di danni rispetto a quanto letteralmente previsto dalle suddette lettere d), j), l) e m).

Si precisa che, ai sensi dall'art.17 della sezione "Norme comuni per le Sezioni A e B" dello schema 2.3 del D.M. 123 del 12/03/2004, nel caso vengano previste delle franchigie, dovrà essere esplicitamente inserita nella polizza la seguente condizione: "l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato".

S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi sopra stabiliti. Le polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per disposti di Legge e devono rispettare i requisiti posti nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare e richiedere le opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse esclusivo.

Alla liquidazione della **rata di saldo**, l'appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6 del Codice e dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 – SOPRALLUOGO

È obbligo dell'offerente prendere visione delle aree ove debbano eseguirsi i lavori. Dette aree sono liberamente accessibili; non è prevista la visione insieme a personale del Consorzio né di conseguenza alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera dell'ANAC numero 289 del 01 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 avviate a partire dal 19 maggio 2020.

ART. 13 – SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI

Tutti i documenti che impegnano l'operatore economico tra cui DGUE, dichiarazioni e offerta economica, devono essere **sottoscritti** da un soggetto autorizzato ad impegnare l'impresa.

La firma dovrà essere preferibilmente digitale. In caso di documento firmato olografo è necessario corredarlo della copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (ex dpr 445/2000).

I documenti per i quali è richiesta la firma digitale sono dichiarati nel portale appalti, ovvero sarà possibile fare l'upload solo di file firmati digitalmente.

Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/00 e 65 del D.Lgs. n. 82/05, nonché del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche";
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono il CADES (.p7m).

Per dettagli si rimanda al documento rilasciato dall'AgiD scaricabile al link https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/firme_multiple_1.pdf

Nel caso di soggetti associati i documenti devono essere firmati da:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si precisa quanto segue:

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 14 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno **pervenire** entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara pubblicato sulla GURI.

L'offerta dovrà essere presentata **esclusivamente** in modalità telematica previa registrazione al Portale Appalti del Consorzio. Tutta la documentazione dovrà essere caricata digitalmente tramite il Portale telematico; non verrà considerata documentazione pervenuta in altre forme.

Per l'accesso alla Piattaforma è richiesta la registrazione all'Area Riservata. Nella sezione "Accesso Area

riservata” è disponibile il manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, mentre nella sezione “Istruzioni e manuali” è scaricabile la “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”.

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima: strumenti elettronici adeguati, posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nel suddetto manuale.

Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

L'offerta è costituita dalle seguenti buste telematiche:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA il cui contenuto è indicato al successivo Art. 15;

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA il cui contenuto è indicato al successivo Art. 16;

L'offerta è vincolante, per il concorrente, ed è irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema tutti i documenti elencati in seguito, firmati digitalmente.

Ogni documento presente nei plichi e non richiesto dai documenti di gara sarà considerato irrilevante e non verrà preso in considerazione.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso, dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

SI EVIDENZIA CHE NON SARA' AMMESSA ALTRA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA; PERTANTO, GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA MEDIANTE COMUNICAZIONI O VIA PEC

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 15 – BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “busta A - documentazione amministrativa” dovrà contenere:

A. (DGUE) – il Documento di Gara unico Europea (DGUE) ex art. 85 del Codice.

L'impresa dovrà autoprodurre il documento compilando l'apposito formulario attraverso il sito:

<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

Effettuando l'upload del file espd-request.xml, reso disponibile contestualmente al presente documento nel portale appalti. Una volta completato l'inserimento dei dati richiesti dovrà essere esportato il file in formato *.pdf così generato. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato a rappresentare l'operatore economico (rif. Art. 13), in particolare dovrà essere presentato:

- nel caso di impresa singola, dall'impresa medesima;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa avvallante (rif. Art. 8).

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:

- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- il possesso di adeguata qualificazione SOA;

In caso di associazione di imprese la SOA deve essere posseduta complessivamente dall'associazione; la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice la SOA deve essere posseduta complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.

Si rimanda al punto Art. 15.2 per ulteriori dettagli.

B. (Allegato_A) – la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, integrante le dichiarazioni rese nel DGUE, predisposta compilando il modulo Allegato_A reso disponibile contestualmente al presente documento nel portale appalti. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato a rappresentare l'operatore economico (Art. 13). Dovrà pertanto essere presentato da tutti i soggetti che presentano il DGUE dopo aver compilato le parti pertinenti.

Nella dichiarazione:

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale intende partecipare alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- L'impresa dichiara le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

C. (Allegato_B) – la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, integrante le dichiarazioni rese nel DGUE, predisposta compilando il modulo Allegato_B reso disponibile contestualmente al presente documento nel portale appalti. La dichiarazione dovrà essere resa e firmata dai titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari. Tale dichiarazione dovrà essere resa solo nel caso in cui il sottoscrittore della dichiarazione di cui all'Allegato_A non dichiari l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice anche per conto degli altri soggetti aventi potere di rappresentanza (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari) (rif. Art. 13);

D. (Allegato C/Mandato)

- Nel caso di Associazione di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione resa mediante compilazione del modulo Allegato A firmato dal legale rappresentante di ogni impresa. La dichiarazione potrà essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma dovrà contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associando.

- Nel caso di associazioni di imprese o consorzio già costituiti:

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente anche l'impegno alla fatturazione esclusiva in capo alla capogruppo mandataria;

- Atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

E. (Passoe) - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

F. (Garanzia provvisoria) – garanzia provvisoria stipulata nella forma e per l'importo riportati all'Art. 10 sottoscritta dal garante e dal contraente. Si ricorda che, qualora l'offerente intendesse beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 93 del Codice (certificazioni di qualità, microimprese...) dovrà allegare la documentazione che dimostri il diritto alla riduzione, corredata dalla dichiarazione di essere conforme all'originale (ex DPR 445/2000) ai sensi del DPR 445/2000.

G. (Garanzia - Dichiarazione di impegno) - L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (ex art. 93 comma 8 del Codice) sottoscritta dal garante. Tale richiesta non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (ex art. 93, comma 8 del Codice).

H. (SOA) - Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente e quella/e ausiliaria/e sono qualificate, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. Il documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa (rif. Art. 13).

Si precisa quanto segue:

- In caso di soggetti associati la garanzia e l'impegno di cui ai punti F e G possono essere unici per tutto il raggruppamento, ma devono essere intestati a tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi (Art. 10.1).
- Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali (Allegato_A, Allegato_B) si ricorda che:
 - devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità;

- nel rispetto del comma 3 dell'art. 80 del Codice, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - ai fini del comma 4 dell'art. 80 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - nel rispetto dell'art. 80, comma 4, del Codice, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
- Qualora il sottoscrittore della dichiarazione di cui all'Allegato_A non dichiari l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice anche per conto degli altri soggetti aventi potere di rappresentanza, questi ultimi dovranno, a pena di esclusione, compilare la dichiarazione di cui all'Allegato_B. In tale evenienza la dichiarazione dovrà essere resa da parte dei seguenti soggetti legalmente autorizzate ad impegnare l'impresa:
- in caso di Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
 - in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- Nel caso in cui l'offerta e/o la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato_A sia sottoscritta da soggetti muniti di procura institoria o di procura speciale, il concorrente dovrà fornire il documento di procura. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.

ART. 15.1 – Documentazione e/o dichiarazioni ulteriori da produrre nella Documentazione Amministrativa

Tutti i documenti e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte da persona autorizzata ad impegnare l'operatore economico ed inserite nella documentazione amministrativa (rif. Art. 13).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Tale dichiarazione dovrà essere resa dagli operatori economici che costituiranno il gruppo compilazione dell'allegato A;
- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - Le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

ART. 15.2 - DGUE

L'operatore economico compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'impresa rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. L'impresa indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Per ulteriori specifiche si rimanda all' Art. 8.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D. Per ulteriori specifiche si rimanda all'Art. 9.

Parte III – Motivi di esclusione

L'impresa dichiara di avere i requisiti per partecipare alla procedura (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

L'impresa dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'impresa rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 16 – BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

In tale busta il concorrente dovrà inserire, caricandola a sistema digitalmente, a pena di esclusione:

A A) "Offerta Economica".

Inoltre nella piattaforma telematica è stata impostata la richiesta di inserire anche nella busta B lo stesso file relativo all'Allegato A) già inserito nella busta A.

Considerato che nella presente procedura si attiverà la cosiddetta "inversione procedimentale", risulta pertanto necessario che il Seggio di gara sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di verificare fin da subito:

- la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti ed in specifico che in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, idoneamente descritta nell'istanza di partecipazione (Allegato A), tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario abbiano sottoscritto l'offerta ai sensi dell'art 48 comma 8 secondo periodo del Codice;
- il rispetto del divieto di partecipazione di cui al comma 7 dell'art 48 del Codice;
- il rispetto dei divieti di cui all'art 89 comma 7 del Codice in caso di avvalimento;

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e contenere, a pena di esclusione:

- il ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere;
- i costi della manodopera che si stimano per la realizzazione dei lavori;
- l'indicazione dell'ammontare dei propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del Codice, stimati per l'esecuzione dell'appalto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC);

La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Sono ammesse solo offerte al ribasso.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale; in caso di cifre decimali inferiori a tre, quelle mancanti saranno assunte pari a 0 (zero).

ART. 17 – ULTERIORI PRESCRIZIONI RIFERITE ALLE TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI

È necessario, a pena di esclusione, che l'offerta economica siano sottoscritte da soggetto munito del potere di impegnare l'offerente verso i terzi i cui poteri risultino da atto idoneo.

In caso di:

- **RTI costituendo (o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituenti)** l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento; inoltre, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno sottoscritto di tutti gli operatori economici partecipanti a conferire mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo in caso di aggiudicazione dell'appalto;
- **RTI costituito (o GEIE già costituito)** l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto che rappresenta l'impresa capogruppo;
- **Imprese cooptate**, l'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle stesse;
- **Avvalimento**, l'offerta economica deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo. In applicazione all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà disposta l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

ART. 19 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara monocratico nella persona del Direttore del Consorzio, ex art.36 dello Statuto consorziale, e/o da un suo delegato e/o dal Responsabile del Procedimento **in seduta pubblica il giorno 21.07.2020 alle ore 8.30 presso il Consorzio di bonifica Delta del Po Via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di Po (RO).**

Tale seduta pubblica se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti tramite avviso sul sito web del Consorzio.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il seggio di gara, avvalendosi della facoltà **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice, applicabile fino al 31.12.2020 anche ai settori ordinari**, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica come segue:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica e l'allegato A inserita nella busta B. Risulta infatti necessario che il Seggio di gara possa verificare la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto dei divieti di cui all'art. 48 comma 7 e 89 comma 7 del Codice;
- c) determinare la graduatoria;

- d) individuare conseguentemente l'operatore economico che ha offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;
- e) verifica quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. d) quanto indicato nel presente disciplinare di gara;
- f) attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice e del successivo art. 20.2;
- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 e 6 del Codice si procederà ai successivi adempimenti di verifica/valutazione di congruità dell'offerta da parte del RUP;
- h) redigere appositi verbali relativi alle attività svolte;
- i) le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice.

Qualora risultino esserci due o più migliori offerenti alla pari, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace a seguito di verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara a mezzo del sistema AVCpass.

Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti predetti, l'Amministrazione, dopo aver disposto la decadenza dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto ad ANAC ed all'Autorità Giudiziaria competente; si procederà ad escutere la garanzia provvisoria.

In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per i soggetti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione avverrà quindi secondo quanto previsto all'art.32 del Codice.

L'importo di aggiudicazione, al quale dovrà essere applicata l'aliquota IVA di legge, deve intendersi comprensivo dell'utile di impresa e di ogni e qualsiasi spesa a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19.1 – Casi di esclusione

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP, nel caso si verificano casi di esclusione, procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

Oltre a quanto previsto all'art. 80 del Codice e a quanto non già indicato, saranno escluse le offerte:

- in aumento rispetto al prezzo a base d'asta (rif. Art. 4.1);
- parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

ART. 19.2 – Soccorso istruttorio

Si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Seggio di gara che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via pec, o in subordine via fax. E' facoltà del RUP non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nelle dichiarazioni ad integrazione del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'impresa un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine l'impresa è tenuta a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove l'impresa produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Nel caso in cui l'operatore economico comunichi la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio ovvero in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si segnala che qualora nella presente procedura sia attivata la cosiddetta inversione procedimentale e nei confronti del concorrente collocato in prima posizione nella graduatoria determinata a seguito dei conteggi di cui all'art 97 comma 2, si renda necessario attivare un soccorso istruttorio relativamente a quanto inserito e/o dichiarato nella busta A, l'eventuale esito infruttuoso del soccorso istruttorio a causa di ingiustificate omissioni da parte del concorrente sarà ritenuto dalla Stazione appaltante comportamento lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una

modifica della graduatoria in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento determinerà, oltre all'esclusione del concorrente stesso, anche segnalazioni alle autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

ART. 19.3 – Offerte anormalmente basse

Il responsabile del procedimento avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante oppure di consulenti esterni procederà i sensi dell'art. 97, comma 4, 5 e 6 del Codice alla verifica della congruità dell'offerta.

Iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica in quanto in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la miglior offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione, della proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per ambedue, si procede alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio pubblico tra le stesse.

Verrà richiesto al concorrente, per iscritto, di presentare le giustificazioni.

Le giustificazioni devono essere uniformate ai seguenti criteri:

a) devono riguardare:

- l'economia del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che queste devono essere in ogni caso garantite;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016 e s. m. e i.;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;

b) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente punto d);

c) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

d) non sono ammesse in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta;

e) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni e impegni a fermo del subappaltatore;

f) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni e impegni a fermo dei fornitori e noleggiatori;

g) devono essere presentate in forma di relazione analitica;

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni calendariali dall'invio a mezzo pec della

richiesta per la presentazione delle giustificazioni;

f) la stazione appaltante, nella persona del responsabile del procedimento, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 6 giorni calendariali dal ricevimento a mezzo pec della richiesta;

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca a mezzo PEC l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

h) la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora:

- l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto e);

- l'offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto f);

- l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui al precedente punto g);

i) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile dandone adeguata e puntuale motivazione.

ART. 19.4 – Verifica del possesso dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, utilizzando il Passoe prodotto dagli Operatori Economici nella documentazione amministrativa verrà eseguita sull'aggiudicatario ed il secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante presenterà segnalazione all'ANAC ed incamererà la garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, all'operatore successivo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo la successiva risoluzione automatica del contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

ART. 19.5 – Aggiudicazione definitiva e stipula contratto

Dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, con proprio provvedimento, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio affiderà definitivamente l'appalto all'operatore economico risultato aggiudicatario.

La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di validità dell'offerta, salvo diverso termine concordato con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima dei 35 giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (ex art.76 del Codice) salvo che non sia stata presentata o ammessa una sola offerta (ex art. 32 co. 10 del Codice).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'appaltatore, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà considerata svincolata a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 19.6 – Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'appaltatore e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00). La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 19.7 – Documentazione da presentare a cura dell'appaltatore

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto; ove, nell'indicato termine, l'Impresa non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di Legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 20 – ESECUZIONE DEL LAVORO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva
- la costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui all'Art. 10.2
- la trasmissione della/e polizza/e specificata/e all'Art. 10.3
- la consegna del Piano Operativo di Sicurezza (art. del Capitolato Speciale d'Appalto)

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'Affidatario saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per la gestione del contratto, sia in forma cartacea che digitale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25.05.2018.

Il Consorzio informa l'Affidatario che il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede a Taglio di Po (RO) in Via Pordenone, 6.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche al termine del rapporto contrattuale. L'Impresa contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento del Consorzio, presente nel sito aziendale in "<https://www.bonificadeltadelpo.it/wp-content/uploads/2018/02/Codice-di-comportamento.pdf>", e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del contratto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute a pena di decadenza del rapporto contrattuale stesso.

ART. 24 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nella presente e nel progetto allegato, con particolare riferimento al Capitolato Speciale, si rimanda al Codice dei Contratti, integrato e modificato dal D.lgs. 56/2017, al Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, alle Linee Guida dell'ANAC e al codice civile.

ART. 25 – DISPOSIZIONI VARIE

Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 105 comma 9 del Codice, l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei SAL e dell'ultimazione dei lavori, allo Sportello Unico Previdenziale per l'acquisizione del DURC, alla Direzione provinciale del lavoro e all'Ente paritetico per la prevenzione infortuni, competente per il luogo di esecuzione dei lavori, indicando altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni. L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi;

Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, ai sensi dell'art. 110 del Codice saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto miglior offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo.

L'organismo responsabile alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – indirizzo postale: Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia – tel 041 2403911 – indirizzo Internet: <http://giustizia-amministrativa.it>.

IL DIRETTORE

F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI